

Stogit

Stoccaggi Gas Italia S.p.A.

Centrale Stoccaggio GAS – Sito di Minerbio Impianto di Trattamento


VERIFICA DI CLIMA ACUSTICO AI RECETTORI Legge n° 447/1995 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

MISURE DI RUMORE RESIDUO

Il presente documento è costituito da
n° 14 pagine progressivamente
numerate e n° 3 allegati.

Emissione: 00
Data: Giugno 2010
Doc. n° 10AIR27307_2_res
Commessa: 27307_2
File: 10AIR27307_2_res_E00.doc

Dott. Jacopo Ventura
Tecnico Esperto in Acustica della regione Piemonte
Legge 447/95 art 2 – **Determina n. 6 del 15/01/2009**



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	INQUADRAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN ESAME	4
3.	INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
3.1	LIMITI APPLICABILI	9
4.	PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE SPERIMENTALI EFFETTUATE	10
4.1	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURE	11
4.2	DATA, ORA E DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE	11
4.3	STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	11
4.4	CONDIZIONI OPERATIVE	11
4.5	PARTECIPANTI ALLE MISURE	12
4.6	RISULTATI DELLE MISURE	12
5.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	14

INDICE ALLEGATI

Allegato A: Certificato di Taratura del Fonometro

Allegato B: Riconoscimento del Dott. Jacopo Ventura come tecnico esperto in acustica da parte della Regione Piemonte

Allegato C: Certificati di misura del Rumore Residuo

1. PREMESSA

L'attività oggetto del presente documento si pone come obiettivo la verifica dei livelli di Rumore Ambientale Residuo nel territorio circostante l'Impianto di Trattamento della Centrale di Stoccaggio Gas – Sito di Minerbio ubicato nel comune di Minerbio (BO), in Via Zena.

A tale scopo è stata effettuata una campagna di rilievi fonometrici con misure presso punti recettori significativi, così come richiesto anche al punto D.2.8 della procedura AIA per la stessa centrale, in condizioni di totale fermo impianto della stessa centrale. Più precisamente sono stati analizzati i dati acustici misurati in 14 punti recettori influenzati dalla Centrale di Trattamento e dai relativi Cluster A, B, C e D.

Le misure sono state effettuate in ottemperanza alla vigente normativa di settore:

- Legge n° 447 del 2 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La presente relazione è stata redatta dalla Società TECSA S.p.A. – Via Figino 101 – Pero (MI), sotto la responsabilità del Direttore Vinicio Rossini¹, in collaborazione con la Società ECOVEMA (Dott. Jacopo Ventura²).


¹ Iscritto all' Albo dei Periti Industriali di Bergamo, specializzazione "Chimica Industriale" n° 1166.

² Tecnico Esperto Regione Piemonte L. 447/95 – D.D. N° 6 del 15.1.09.

2. INQUADRAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN ESAME

L'area di studio è localizzata nel territorio del comune di Minerbio (BO) e comprende gli impianti della Centrale di Trattamento (ubicati in Via Zena) oltre ai Cluster A, B, C e D.

Figura 1 – Inquadramento geografico concessione di Settala



Dal punto di vista acustico, il comune di Minerbio ha effettuato la Classificazione Acustica del proprio Territorio Comunale, così come meglio spiegato nel paragrafo 3.1.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Attualmente il quadro normativo nazionale si basa su due fonti principali: il D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 e la Legge Quadro n. 447 del 26 Ottobre 1995 che rappresentano gli strumenti legislativi che hanno consentito di realizzare una disciplina organica e sistematica dell'inquinamento acustico in ambienti abitativi ed esterni.

Il DPCM 01.03.91 stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni. L'importanza di tale decreto, nonostante sia oramai superato in quasi tutti i suoi contenuti in seguito all'emanazione della Legge Quadro 447/95 ed i suoi decreti attuativi, è da ricondurre al fatto che è stato il primo a sollevare la questione dell'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo ed ha fissato i limiti massimi di esposizione al rumore nei suddetti ambienti.

Altro punto centrale di tale norma è l'introduzione dell'obbligo dei Comuni a suddividere il territorio in zone (tabella A), secondo la tipologia degli insediamenti (residenziale, industriale, misto, ecc.). Tuttavia, in attesa che i comuni definiscano tali suddivisioni, il DPCM stabilisce un regime transitorio avente limiti differenti. Nel caso di regime transitorio valgono le definizioni ed i valori della tabella B.

Tabella A		
Valori limite assoluti di immissione (Leq espressi in dBA) (DPCM 01.03.91)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno*	Notturmo*
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella B		
Limiti validi in assenza di zonizzazione (Leq espressi in dBA) (DPCM 01.03.91)		
Zonizzazione	Diurno*	Notturmo*
Tutto il territorio nazionale	70	60
Agglomerato urbano di particolare pregio ambientale storico e artistico (Zona A Dec.Min. n. 1444/68)	65	55
Aree totalmente o parzialmente edificate (Zona B D.M. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) periodo **diurno** = dalle 06:00 alle 22:00; periodo **notturno** = dalle 22:00 alle 06:00

La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26.10.95 n. 447 si propone di dare un assetto organico alla materia uniformando la terminologia tecnica, definendo i principi fondamentali in materia di tutela dall’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, le competenze, introducendo nuove professionalità come la figura del *“tecnico competente in acustica ambientale”* e delineando un regime sanzionatorio.

In particolare all’art. 2, comma 1, riporta alcune definizioni base (inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgente sonora fissa, sorgente sonora mobile, valore limite di emissione e di immissione) e nuovi parametri utili per caratterizzare il fenomeno acustico, quali il livello di attenzione (il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) ed i valori di qualità (i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge). Quindi a differenza del DPCM 01.03.91 la legge non si preoccupa solo della salute umana, ma si preoccupa anche, coerentemente alle linee guida comunitarie, del conseguimento del clima acustico ottimale per il benessere dell’individuo.

In base al comma 3 dell’art. 2 l’accettabilità del rumore si basa sul rispetto di due criteri, associabili a due vincoli distinti:

- Un criterio differenziale, riferito agli ambienti confinati, per il quale si verifica che la differenza tra il livello di rumore ambientale (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo) ed il livello di rumore residuo (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante) non superi i limiti della normativa.
Tale criterio non si applica quando l’effetto del rumore ambientale risulta trascurabile.
- Un criterio assoluto, riferito agli ambienti esterni, per il quale si verifica che il livello di rumore ambientale corretto non superi i limiti assoluti stabiliti in funzione della destinazione d’uso del territorio e della fascia oraria.

Altro punto importante è il comma 5 in cui vengono definiti i provvedimenti per la limitazione delle immissioni sonore che possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. In tal modo, ai fini di una prevenzione acustica, viene conferita una grossa importanza a strumenti di programmazione territoriale quali i piani dei trasporti urbani, i piani urbani del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo e la pianificazione urbanistica (delocalizzazione di attività rumorose o di recettori particolarmente sensibili).

L’attuazione della Legge Quadro ha previsto, sia a livello statale che regionale, l’emanazione di un certo numero di norme e Decreti, di cui alcuni dei quali ancora in fase di redazione.

Tra i più importanti si ricordano:

DPCM 14.11.97 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Nel decreto è riportata la suddivisione del territorio in 6 classi, come già definite nel D.P.C.M 1 marzo 1991, alle quali corrispondono i rispettivi limiti di zona.

CLASSE I – Aree particolarmente protette

Aree in cui la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, parchi ecc.

CLASSE II – Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale

Aree urbane destinate ad un traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata attività commerciale ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III – Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da traffico veicolare intenso, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali;

aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;

aree portuali o con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali

Aree caratterizzate da insediamenti industriali, con limitata presenza di abitazioni.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per tali aree sono stabiliti i valori limite di emissione, immissione e qualità riportati nelle tabelle che seguono:

Valori limite assoluti di emissione – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Il D.P.C.M. stabilisce anche i valori limite differenziali di immissione ed i relativi criteri di applicabilità.

DM 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, lettera c) della l. 447/95. Individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento:

- metodologie ed obblighi di calibrazione e taratura della strumentazione adottata;
- i criteri e le modalità di misura dell'inquinamento acustico in ambienti abitativi, traffico ferroviario e veicolare (allegati B e C).

3.1 LIMITI APPLICABILI

Dal punto di vista acustico, il Comune di Minerbio, nella Classificazione Acustica del Territorio Comunale, ha così identificato l'area di interesse:


- Recettore E3 ed E5: classe II "AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI" con limiti di immissione pari a 45 – 55 dB(A) e limiti di emissione pari a 40 – 50 dB(A), rispettivamente in periodo notturno e diurno.
- Recettore E1: classe IV "AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA" con limiti di immissione pari a 55 - 65 dB(A) e limiti di emissione pari a 50 – 60 dB(A), rispettivamente in periodo notturno e diurno.
- Altri recettori (E2, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E13, E15, E16): classe III "AREE DI TIPO MISTO" con limiti di immissione pari a 50 - 60 dB(A) e limiti di emissione pari a 45 – 55 dB(A), rispettivamente in periodo notturno e diurno.

4. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE SPERIMENTALI EFFETTUATE

Come già esposto in premessa i rilievi fonometrici sono stati effettuati in punti recettori significativi influenzati sia dalla Centrale di Trattamento che dai singoli Cluster; i punti di misura sono stati scelti in coerenza con quanto richiesto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia Romagna.

L'area e le posizioni di misura sono riportate nella Figura 2 che segue.

Figura 2 – Planimetria semplificata dell'area di studio



4.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURE

E' stato misurato il Livello Equivalente di Pressione Sonora (L_{eq}), cioè il livello di pressione sonora integrato sul periodo di misura T . che può essere considerato come il livello di pressione sonora continuo stazionario, contenente la stessa quantità di energia acustica del rumore reale fluttuante, nello stesso periodo di tempo. La misura di L_{eq} è basata sul principio di uguale energia:

$$L_{eq,T} = 10 \text{ Log}_{10} (1/T) \int_{0,T} (p(t)/p_0)^2 dt \quad \text{dB}$$

dove:

p_0 = pressione sonora di riferimento (20 μPa);

$p(t)$ = pressione sonora variante nel tempo;

T = tempo di misura totale.

Prima dell'inizio ed al termine di ogni misura il fonometro veniva controllato mediante Calibratore e, come previsto dalla vigente normativa, venivano considerate valide le misure solo se tali controlli differivano al massimo di ± 0.5 dB.

Per tutto quant'altro riguardante l'esecuzione delle misure stesse si è fatto riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. 16.3.98.

4.2 DATA, ORA E DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Le misure sono state effettuate nei giorni 27 e 28 Aprile 2010.

Le condizioni meteorologiche durante le misure, sono così riassumibili:

- calma di vento
- temperatura dell'aria: 5 - 10°C
- assenza di precipitazioni.

4.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Le misure sono state effettuate con un fonometro integratore di classe 1 Delta Ohm Hd 2110 conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/1998.

Il fonometro è stato tarato presso il centro di calibrazione accreditato SIT Servizio di Taratura in Italia - Centro di Taratura 68/E - L.C.E., in accordo con quanto previsto al D.M. 16.3.98 (ALLEGATO A).

4.4 CONDIZIONI OPERATIVE

L'impianto di trattamento era in una condizione di completa inattività.

4.5 PARTECIPANTI ALLE MISURE

Le misure sono state eseguite dal Dott. Jacopo Ventura, tecnico competente in acustica ambientale (ALLEGATO B).

4.6 RISULTATI DELLE MISURE

I risultati delle misure effettuate sono sintetizzate nella tabella e presentati integralmente nella relazione tecnica "**Centrale Stoccaggio GAS – Sito di MINERBIO Impianto di Trattamento CERTIFICATI DI MISURA DEL RESIDUO AMBIENTALE AI RECETTORI**" (Allegato C).

Misure campagna 27 - 28 Aprile 2010

Identificativo Misura	Residuo ambientale diurno (dB(A))				Residuo ambientale notturno (dB(A))					
	Livello misurato	Correzione per componente tonale	Correzione per componente tonale in bassa frequenza	Correzione per componente impulsiva	Livello corretto	Livello misurato	Correzione per componente tonale	Correzione per componente tonale in bassa frequenza	Correzione per componente impulsiva	Livello corretto
E1	66.6				66.6	57.7				57.7
E2	50.2				50.2	49.5				49.5
E3	61.4				61.4	47.8				47.8
E4	42.4				42.4	44.9				44.9
E5	54.4				54.4	50.0				50.0
E6	36.0				36.0	40.7				40.7
E7	36.1				36.1	36.3				36.3
E8	60.5				60.5	35.9				35.9
E9	46.3			x	49.3	46.1			x	49.1
E10	31.5				31.5	40.2				40.2
E11	37.8			x	40.8	41.4				41.4
E13	37.1				37.1	34.1				34.1
E15	41.1				41.1	38.7				38.7
E16	35.3				35.3	35.8				35.8

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Limiti di immissione

Nella tabella che segue vengono presentati in forma sintetica i risultati dello studio effettuato, confrontati con il valore limite di immissione previsto dal PZA vigente per le aree in esame.

Identificativo Misura	Misure diurne (dB(A))		Misure notturne (dB(A))	
	Rumore Residuo	Limite immissione	Rumore Residuo	Limite immissione
E1	66.6	65.0	57.7	55.0
E2	50.2	60.0	49.5	50.0
E3	61.4	55.0	47.8	45.0
E4	42.4	60.0	44.9	50.0
E5	54.4	55.0	50.0	45.0
E6	36.0	60.0	40.7	50.0
E7	36.1	60.0	36.3	50.0
E8	60.5	60.0	35.9	50.0
E9	49.3	60.0	49.1	50.0
E10	31.5	60.0	40.2	50.0
E11	40.8	60.0	41.4	50.0
E13	37.1	60.0	34.1	50.0
E15	41.1	60.0	38.7	50.0
E16	35.3	60.0	35.8	50.0

Come si evince dalla tabella i limiti diurni e notturni di immissioni vengono rispettati ad eccezione di alcuni recettori (E1, E3, E5, E8). E' importante notare come tali superamenti siano dovuti ai vicini passaggi veicolari, così come indicato nei certificati di misura. Se confrontiamo più opportunamente tali valori con i limiti di fascia di pertinenza stradale A (pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni) si può verificare come essi rispettino quanto indicato dalla legislazione acustica. Si possono quindi considerare pienamente rispettati i limiti di immissione diurni e notturni in tutti i recettori.